
ASSEMBLEA DEI GENITORI ISTITUTI DI MONTE CARASSO

Basi legali:

Legge della scuola 1990: art. 25-41-42-43-44

Regolamento d'applicazione LS 1992: art. 63-64

Capitolo 1: ASSEMBLEA**art. 1 Scopo**

L'Assemblea dei genitori, quale organo di rappresentanza, partecipa alla vita degli Istituti scolastici allo scopo di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge della scuola.

art. 2 Composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale ed i genitori affidatari degli allievi iscritti agli Istituti scolastici di Monte Carasso (Scuola elementare e scuola dell'infanzia).

art. 3 Compiti e competenze

L'Assemblea dei genitori:

- a) favorisce i rapporti fra famiglia e scuola, allo scopo di armonizzare le relazioni fra le varie componenti degli Istituti;
- b) promuove iniziative atte ad approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti alla scuola;
- c) collabora alle attività extra scolastiche (culturali, ricreative, sociali, ecc.) degli Istituti;
- d) formula all'attenzione degli altri organi degli Istituti le richieste e le proposte dei genitori;
- e) approva il proprio statuto ed eventuali sue modifiche;
- f) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- g) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- h) elegge il presidente ed i membri del comitato e due revisori dei conti;
- i) approva i conti di gestione ed il rapporto dei revisori;
- j) decide dell'eventuale scioglimento dell'Assemblea;
- k) delibera su tutti gli oggetti che le leggi e le disposizioni d'applicazione le deferiscono.

art. 4 Riunioni

L'assemblea generale ordinaria annuale si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

Un'assemblea generale straordinaria deve essere convocata per richiesta di almeno 10% degli aventi diritto di voto o dei 2/3 dei membri del comitato.

Le assemblee sono convocate per iscritto dal comitato, con un anticipo di almeno dieci giorni, salvo in casi di urgenza.

La convocazione contiene l'ordine del giorno.

art. 5 Deliberazioni

L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'ordine del giorno a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di parità di voti decide il voto del presidente del giorno.

art. 6 Diritto di voto ed espressione del diritto
 Ogni detentore dell'autorità parentale o genitore affidatario ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano gli Istituti.
 Di regola il voto è espresso in forma palese. Per richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto presenti, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

art. 7 Nomine
 Le candidature del presidente e dei membri del comitato devono essere presentate al più tardi all'inizio della trattanda dell'assemblea generale.
 I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della loro candidatura.
 Il presidente e i membri del comitato sono eletti per un anno scolastico alla prima assemblea ordinaria e possono essere rieletti.
 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

Capitolo 2: Comitato

art. 8 Composizione
 Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi.
 Esso è composto da 5 a 15 membri. In seno al comitato è auspicata una rappresentanza d'ogni classe degli Istituti.
 Esso si riunisce regolarmente su convocazione del presidente.
 I membri del comitato rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
 Se a causa di motivi giustificati un membro del comitato è dimissionario, si procede alla sostituzione ad interim fino alla successiva assemblea generale.

art. 9 Compiti e competenze
 Il comitato:
 a) convoca l'assemblea generale;
 b) sottopone proposte d'attività all'assemblea generale;
 c) attua le decisioni prese dall'assemblea generale;
 d) rende conto all'assemblea dell'attività svolta;
 e) nomina al suo interno un segretario ed un cassiere;
 f) può costituire dei gruppi di lavoro ad hoc quando le attività da affrontare lo richiedono;
 g) presta la sua consulenza a quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come all'art. 55 della Legge della scuola.

Capitolo 3: Finanziamento

art. 10 L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziati mediante il prelievo di una tassa sociale libera e contributi volontari.

art. 11 In caso di scioglimento, eventuali attivi sono ceduti agli Istituti scolastici.

Approvato dall'Assemblea del 24 ottobre 2000: Matthias Neuenschwander Presidente Pàlma Pestoni Segretaria

Visto e approvato dall'ispettrice SI di circondario

Bellinzona 10.1.2001

ISPettorato Scuole dell'Infanzia

M. Maali

Visto e approvato dall'ispettore SE di circondario

Bellinzona, 10.01.2001

